Coronavirus: sintetico esame di tutti i provvedimenti del Governo

INDICE

1) AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 12 marzo 2020 e GUARDIA DI FINANZA - Circolare 11 marzo 2020, n. 73943: STOP alle verifiche, ai controlli fiscali e in materia di lavoro 2

2) D.P.C.M. 8 marzo 2020; D.P.C.M. 9 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020 - Emergenza Coronavirus: guida sulle attività economiche _____ 4

3) INPS: Certificazione Unica – Modalità di rilascio alternative agli sportelli _____ 14

4) Circolare INPS n. 38/2020: prime istruzioni sui trattamenti di integrazione previsti dal Decreto Legge n. 9/2020_____ 15

5) COVID- 19: Sospensione adempimenti e versamenti_____ 18

6) Coronavirus: permessi Legge 104 estesi a 15 giorni - Il decreto "Cura Italia" appena approvato estende la possibilità di fruire dei permessi Legge 104 da 3 a 15 giorni per i mesi di marzo e aprile _____ 26

Gli approfondimenti della Rassegna sindacale e previdenziale _____ 27

Coronavirus: sintetico esame di tutti i provvedimenti del Governo _____ 27

1) AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 12 marzo 2020 e GUARDIA DI FINANZA - Circolare 11 marzo 2020, n. 73943: STOP alle verifiche, ai controlli fiscali e in materia di lavoro

Vengono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative). È questa in sintesi una delle disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a seguito del Dpcm dell'11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

La Guardia di finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, è chiamata ad adeguare il proprio dispositivo di vigilanza in funzione dell'esigenza di sostenere l'economia sana del Paese e di attenuare la situazione di sofferenza e di difficoltà manifestata, soprattutto in alcune aree del territorio nazionale, da cittadini, imprese e professionisti. Pertento, su tutto il territorio nazionale, fino a cessate esigenze, saranno osservate le seguenti disposizioni operative:

a) l'azione di controllo del territorio, anche marittimo e lacuale, avverrà con l'impiego di pattuglie in uniforme e di unità aeronavali con finalità di sostegno della cittadinanza e delle più generali esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sotto il coordinamento dell'Autorità di P.S., assicurando ogni necessario supporto, in conformità alle competenze istituzionali del Corpo, all'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020;
b) è sospesa l'esecuzione:
   - delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro, d'intesa con i contribuenti interessati, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza, connessi, ad esempio, alla contestazione delle violazioni lavoristiche entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'articolo 14 della Legge n. 689/1981;
   - dei controlli strumentali;
   - delle attività ispettive antiriciclaggio;
c) le altre attività di polizia economico-finanziaria saranno prioritariamente orientate al contrasto delle condotte più marcatamente illegali e fraudolente nonché dei fenomeni illeciti che abbiano correlazione con l'emergenza sanitaria in atto. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle attività d'iniziativa volte alla prevenzione e repressione:
   - delle fattispecie di indebita percezione, frode e malversazione delle risorse pubbliche, destinate agli aiuti alle famiglie e alle imprese, nonché al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e della ricerca;
   - delle pratiche anticoncorrenziali, degli accaparramenti e/o delle manovre speculative sui prezzi, commesse approfittando dell'aumento della richiesta, sul mercato privato e pubblico, di dispositivi di protezione individuale, di agenti biocidi e di elettromedicali;

- di qualsiasi forma di illecito, anche riconducibile a reati contro la Pubblica Amministrazione, nelle procedure pubbliche volte all'approvvigionamento di materiale sanitario ed elettromedicale;

d) proseguiranno le attività d'istituto svolte nell'ambito degli spazi doganali, nonché quelle connesse all'attuazione del "Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti e del *"Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale organizzato".*

Tali Dispositivi saranno, in ogni caso, prioritariamente impiegati dai Comandanti Provinciali per corrispondere, oltre che alle esigenze di presidio sub c., alle attivazioni delle Autorità prefettizie funzionali ad assicurare l'esecuzione e il monitoraggio delle misure di cui al richiamato D.P.C.M. 8 marzo 2020. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo:

- alla necessità di intercettare, nel corso delle attività di vigilanza negli spazi doganali, di controllo economico del territorio e delle merci in transito lungo le direttrici di comunicazione nazionale, fenomeni di immissione in commercio di dispositivi di protezione individuale e agenti biocidi contraffatti o non sicuri;
- all'opportunità di rivolgere una particolare attenzione alle violazioni, oltre ai fenomeni di commercio abusivo dei menzionati articoli igienico-sanitari, che, in ragione dell'accentuata richiesta di taluni prodotti, riguardino la disciplina sulla pubblicità dei prezzi, la qualità delle merci nonché, in generale, i casi di frode in commercio o di rialzo fraudolento dei prezzi medesimi (ciò potrà avvenire, ad esempio, nel corso delle attività di servizio orientate alla verifica della concreta applicazione di quanto disposto dalle Autorità di Governo per assicurare il monitoraggio e l'osservanza delle misure emergenziali in parola);
- ai controlli volti a garantire l'osservanza del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e/o di apertura di esercizi commerciali;

e le attività delegate e/o a richiesta di Organi istituzionali saranno eseguite di concerto con le competenti Autorità.

(TORNA ALL'INDICE)

2) D.P.C.M. 8 marzo 2020; D.P.C.M. 9 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020 - Emergenza Coronavirus: guida sulle attività economiche

Al fine di rendere più agevole l'individuazione delle attività produttive soggette o meno alle restrizione, sono elencate, per tipologia di misura, le attività economiche come classificate dall'ISTAT e codificate con il sistema ATECO 2007.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Al comma 1, n. 1) dell'articolo 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020 sono indicate le attività di commercio al dettaglio individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

Note: Le attività restano aperte sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. I mercati possono essere aperti esclusivamente per le sole attività dirette alla vendita di generi alimentari. Tutte le suddette attività restano aperte purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. In Regione Campania con ordinanza del 12 marzo 2020, nr. 13, e con il successivo chiarimento n. 2, si dispone che i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità – che restano aperti – sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con apposti DPI. Inoltre è vietato lo svolgimento di tutte le fiere e mercati (all'aperto o al coperto) per la vendita al dettaglio, anche relativa a generi alimentari, e lo svolgimento di attività vietate nei locali dove si svolgono attività miste (ad es: Bar, tabacchi, sala giochi). L'Agenzia delle dogane con nota del 12 marzo 2020, n. 89326, invita ufficialmente i concessionari, per i tabaccai che offrono diverse tipologie di gioco, il blocco delle slot machine, e gli esercenti alla disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali.

- 47.11.10 – Ipermercati;
- 47.11.20 – Supermercati;
- 47.11.30 - Discount di alimentari;
- 47.11.40 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- 47.11.50 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- 47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- 47.21.01 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca;
- 47.21.02 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata;
- 47.22.00 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne;
- 47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi;
- 47.24.10 - Commercio al dettaglio di pane;

- 47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria;
- 47.25.00 - Commercio al dettaglio di bevande;
- 47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) ;
- 47.29.10 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
- 47.29.20 - Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;
- 47.29.30 - Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici;
- 47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca;
- 47.30.00 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
- 47.41.00 - Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati;
- 47.42.00 - Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati;
- 47.43.00 - Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati;
- 47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- 47.52.20 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- 47.59.30 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- 47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- 47.73.10 – Farmacie;
- 47.73.20 - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- 47.74.00 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- 47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- 47.76.20 - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- 47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;47.78.40 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- 47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- 47.91.10 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- 47.91.20 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- 47.91.30 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- 47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Elenco attività soggette alla sospensione

- 45.11.01 - Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri;
- 45.19.01 - Commercio al dettaglio di altri autoveicoli;
- 45.32.00 - Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli;
- 45.40.11 - Commercio al dettaglio di motocicli e ciclomotori;
- 45.40.21 - Commercio dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori;
- 47.19.10 - Grandi magazzini;
- 47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
- 47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa;

- 47.51.20 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria;
- 47.52.30 - Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle;
- 47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio;
- 47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine;
- 47.53.12 - Commercio al dettaglio di tappeti;
- 47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum);
- 47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
- 47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa;
- 47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame;
- 47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico;
- 47.59.50 - Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza;
- 47.59.60 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
- 47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico;
- 47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca;
- 47.61.00 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;
- 47.62.20 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- 47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
- 47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
- 47.64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori;
- 47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici);
- 47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
- 47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
- 47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
- 47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
- 47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
- 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
- 47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio;
- 47.75.20 – Erboristerie;
- 47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante;
- 47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
- 47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio;
- 47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte);
- 47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigiana;
- 47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi;
- 47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori;
- 47.78.35 - Commercio al dettaglio di bomboniere;
- 47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria);
- 47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti;
- 47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari;
- 47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo;
- 47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone);
- 47.78.93 - Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;

- 47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
- 47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca;
- 47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano;
- 47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato;
- 47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati;
- 47.79.40 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet);
- 47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
- 47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici;
- 47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne;
- 47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca;
- 47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;
- 47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
- 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- 47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;
- 47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso;
- 47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria;
- 47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
- 47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca;
- 47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta).

RISTORAZIONE

Al comma 1, n. 2), dell'articolo 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020 sono indicate le attività di ristorazione individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

- 56.29.10 – Mense;
- 56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale.

Elenco attività soggette alla sospensione

Nota: Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. È concessa l'apertura se collocate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. In Regione Campania con ordinanza del 12 marzo 2020, nr. 13 e con il successivo chiarimento n.2, si dispone che per tali attività è stata vietata anche la sola somministrazione con consegna a domicilio e l'apertura nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.

a) 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione;

b) 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
c) 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto.
d) 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie;
e) 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
f) 56.10.42 - Ristorazione ambulante;
g) 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi;
h) 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting;
i) 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

SERVIZI ALLA PERSONA

Al comma 1, n. 3) dell'articolo 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020 sono indicate le attività inerenti i servizi alla persona per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

- 96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali;
- 96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie;
- 96.03.00 - Servizi di pompe funebri e attività connesse;

Elenco attività soggette alla sospensione

- 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
- 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza;
- 96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure;
- 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali);
- 96.04.20 - Stabilimenti termali;
- 96.09.01 - Attività di sgombero di cantine, solai e garage;
- 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing;
- 96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro;
- 96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);
- 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie;
- 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca.

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE E DI INTRATTENIMENTO

All'articolo 1, comma 1, lettere d), f), g), l) e s), D.P.C.M. 8 marzo 2020, sono indicate le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento per codice ATECO:

Elenco attività soggette alla sospensione:

- 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica;
- 85.52.01 - Corsi di danza;
- 90.01.01 - Attività nel campo della recitazione;
- 90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche;
- 90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- 90.02.02 - Attività nel campo della regia;
- 90.02.09 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;

- 90.03.02 - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte;
- 90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie;
- 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
- 91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi;
- 91.02.00 - Attività di musei;
- 91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- 91.04.00 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali;
- 92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera;
- 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- 92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
- 93.11.10 - Gestione di stadi;
- 93.11.20 - Gestione di piscine;
- 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti;
- 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca;
- 93.12.00 - Attività di club sportivi;
- 93.13.00 - Gestione di palestre;
- 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;
- 93.19.91 - Ricarica di bombole per attività subacquee;
- 93.19.92 - Attività delle guide alpine;
- 93.19.99 - Altre attività sportive nca;
- 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici;
- 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili;
- 93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;
- 93.29.30 - Sale giochi e biliardi;
- 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca.

Elenco attività non soggette alla sospensione

- 90.03.01 - Attività dei giornalisti indipendenti

LOTTERIE, AGENZIE DI SCOMMESSE E CASE DI GIOCO

All'articolo 1, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, sono indicate le attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case di gioco per codice ATECO:

Elenco attività soggette alla sospensione

- 92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera;
- 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- 92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

All'articolo 1, comma 1, lettera h) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, sono indicate le attività di istruzione per codice ATECO:

Elenco attività soggette alla sospensione:

- 85.10.00 - Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
- 85.20.00 - Istruzione primaria: scuole elementari
- 85.31.10 - Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
- 85.31.20 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
- 85.32.01 - Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
- 85.32.02 - Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
- 85.32.03 - Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
- 85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica
- 85.41.00 - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
- 85.42.00 - Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
- 85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi
- 85.52.09 - Altra formazione culturale
- 85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
- 85.59.10 - Università popolare
- 85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
- 85.59.30 - Scuole e corsi di lingua
- 85.59.90 - Altri servizi di istruzione nca
- 85.60.01 - Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
- 85.60.09 - Altre attività di supporto all'istruzione
- 88.91.00 - Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

SERVIZI E ATTIVITÀ GARANTITI

Al comma 1, n. 4) dell'articolo 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020 sono indicati i servizi e le attività garantite per codice ATECO 2007:

Elenco dei servizi bancari, finanziari e assicurativi

- 64.11.00 - Attività della Banca Centrale
- 64.19.10 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
- 64.19.20 - Fondi comuni di investimento monetario
- 64.19.30 - Istituti di moneta elettronica (Imel)
- 64.19.40 - Cassa Depositi e Prestiti
- 64.20.00 - Attività delle società di partecipazione (holding)
- 64.30.10 - Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)
- 64.30.20 - Sicav (Società di investimento a capitale variabile)
- 64.91.00 - Leasing finanziario
- 64.92.01 - Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi
- 64.92.09 - Altre attività creditizie nca
- 64.99.10 - Attività di intermediazione mobiliare
- 64.99.20 - Attività di factoring
- 64.99.30 - Attività di merchant bank
- 64.99.40 - Attività delle società veicolo
- 64.99.50 - Attività di intermediazione in cambi

- 64.99.60 - Altre intermediazioni finanziarie nca
- 65.11.00 - Assicurazioni sulla vita
- 65.12.00 - Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
- 65.20.00 - Attività di riassicurazione

Elenco delle attività del settore agricolo

- 01.11.10 - Coltivazione di cereali (escluso il riso)
- 01.11.20 - Coltivazione di semi oleosi
- 01.11.30 - Coltivazione di legumi da granella
- 01.11.40 - Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
- 01.12.00 - Coltivazione di riso
- 01.13.10 - Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
- 01.13.20 - Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
- 01.13.30 - Coltivazione di barbabietola da zucchero
- 01.13.40 - Coltivazione di patate01.14.00 - Coltivazione di canna da zucchero
- 01.15.00 - Coltivazione di tabacco
- 01.16.00 - Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili
- 01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria
- 01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette
- 01.19.90 - Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti
- 01.21.00 - Coltivazione di uva
- 01.22.00 - Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
- 01.23.00 - Coltivazione di agrumi
- 01.24.00 - Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
- 01.25.00 - Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
- 01.26.00 - Coltivazione di frutti oleosi
- 01.27.00 - Coltivazione di piante per la produzione di bevande
- 01.28.00 - Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
- 01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
- 01.30.00 - Riproduzione delle piante
- 01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
- 01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne
- 01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini
- 01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi
- 01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini
- 01.46.00 - Allevamento di suini
- 01.47.00 - Allevamento di pollame
- 01.49.10 - Allevamento di conigli
- 01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia
- 01.49.30 – Apicoltura
- 01.49.40 – Bachicoltura
- 01.49.90 - Allevamento di altri animali nca
- 01.50.00 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- 01.61.00 - Attività di supporto alla produzione vegetale
- 01.62.01 - Attività dei maniscalchi
- 01.62.09 - Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)

- 01.63.00 - Attività che seguono la raccolta
- 01.64.01 - Pulitura e cernita di semi e granaglie
- 01.64.09 - Altre lavorazioni delle sementi per la semina
- 01.70.00 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi
- 02.10.00 - Silvicoltura e altre attività forestali
- 02.20.00 - Utilizzo di aree forestali
- 02.30.00 - Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
- 02.40.00 - Servizi di supporto per la silvicoltura
- 03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
- 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi
- 03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
- 03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

Elenco delle attività del settore zootecnico di trasformazione agro-alimentare (comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi)

a) 10.11.00 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
b) 10.12.00 - Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
c) 10.13.00 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
d) 10.20.00 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
e) 10.31.00 - Lavorazione e conservazione delle patate
f) 10.32.00 - Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
g) 10.39.00 - Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
h) 10.41.10 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
i) 10.41.20 - Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
j) 10.41.30 - Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
k) 10.42.00 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
l) 10.51.10 - Trattamento igienico del latte
m) 10.51.20 - Produzione dei derivati del latte
n) 10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
o) 10.61.10 - Molitura del frumento- 10.61.20 - Molitura di altri cereali- 10.61.30 -

Lavorazione del riso

a) 10.61.40 - Altre lavorazioni di semi e granaglie
b) 10.62.00 - Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
c) 10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi
d) 10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca
e) 10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
f) 10.73.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
g) 10.81.00 - Produzione di zucchero
h) 10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
i) 10.83.01 - Lavorazione del caffè
j) 10.83.02 - Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi

k) 10.84.00 - Produzione di condimenti e spezie
l) 10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
m) 10.85.02 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
n) 10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
o) 10.85.04 - Produzione di pizza confezionata
p) 10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta
q) 10.85.09 - Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
r) 10.86.00 - Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
s) 10.89.01 - Produzione di estratti e succhi di carne
t) 10.89.09 - Produzione di altri prodotti alimentari nca
u) 10.91.00 - Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
v) 10.92.00 - Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
w) 11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
x) 11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
y) 11.02.20 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali
z) 11.03.00 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
aa) 11.04.00 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate
bb) 11.05.00 - Produzione di birra
cc) 11.06.00 - Produzione di malto
dd) 11.07.00 - Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
ee) 12.00.00 - Industria del tabacco

ALTRE ATTIVITÀ

Ai sensi del comma 1, n. 7) dell'articolo 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, per tutte le altre attività produttive e professionali è concessa l'apertura a condizione che:

- per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per le sole attività produttive devono essere limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni. Devono inoltre favorirsi intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per tutte le attività non sospese deve essere incentivato al massimo l'utilizzo delle modalità di lavoro agile.

(TORNA ALL'INDICE)

3) INPS: Certificazione Unica – Modalità di rilascio alternative agli sportelli

L'INPS comunica, per evitare il più possibile la concentrazione di persone agli sportelli delle sedi, di aver messo a disposizione di tutti gli utenti diverse modalità alternative per acquisire la Certificazione Unica 2020:

- il servizio online dedicato, accedendo con le proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS);
- l'app INPS Mobile da smartphone o tablet, disponibile per dispositivi Android e Apple iOS, accedendo con il proprio PIN o SPID;
- il numero verde 800 434 320, sia da rete fissa che mobile, servizio con risponditore automatico, per richiedere la Certificazione Unica che sarà inviata al domicilio di residenza;
- il Contact center INPS al numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile (con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), servizio con operatore, per richiedere la Certificazione Unica che sarà inviata al domicilio di residenza.

Gli utenti già registrati per l'utilizzo dei servizi online dell'INPS potranno ricevere ai contatti associati al proprio profilo utente (email, SMS, PEC) le informazioni sulla disponibilità della Certificazione Unica.

Si ricorda che non è necessario disporre della Certificazione Unica nei seguenti casi:

- per la presentazione del 730 precompilato, in quanto i dati della CU INPS sono già precaricati nel sistema dell'Agenzia delle Entrate;
- per la presentazione del 730 tramite un CAF o un professionista abilitato, poiché, tramite apposita delega da parte dell'interessato, possono prelevare la CU direttamente dal sito dell'INPS
- Per le principali esigenze, come ad esempio quelle relative ai pagamenti e lo stato di una domanda già presentata all'INPS, si ricorda che sono disponibili i numerosi servizi online del portale istituzionale e quelli all'interno dell'app INPS Mobile, per smartphone e tablet Android e Apple iOS.

Il Contact center INPS è sempre a disposizione per fornire supporto e assistenza agli utenti al numero verde 803 164, gratuito da rete fissa, o 06 164 164 da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore telefonico, con servizio operatori attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

(TORNA ALL'INDICE)

4) Circolare INPS n. 38/2020: prime istruzioni sui trattamenti di integrazione previsti dal Decreto Legge n. 9/2020

Con circolare n. 38, l'INPS fornisce le istruzioni operative relativamente ai trattamenti previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del dl n. 9/2020, illustrando come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, nonché le indicazioni sulla corretta gestione dell'iter istruttorio.

Nell'ambito delle misure urgenti di sostegno alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, quelle di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella "zona rossa" (allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020). L'ambito territoriale individuato col predetto allegato è stato ampliato a seguito dell'emanazione dei DPCM 8 marzo e 9 marzo 2020 ai soli fini del contenimento del contagio, ma tale ampliamento non riguarda anche le misure speciali di sostegno al reddito in favore di imprese e lavoratori previste dal suddetto decreto legge n. 9/2020, che quindi è, allo stato, l'ultimo provvedimento legislativo adottato in materia (Messaggio INPS n. 1118/2020).

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati (allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020), in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in corso, sono dispensati dall'osservanza delle consultazioni sindacali e dei termini del procedimento (articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo), nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.

Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni di cui sopra, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi (articolo 13, comma 1, Decreto Legge n. 9/2020).

Con riferimento all'assegno ordinario, possono accedere alla prestazione anche le aziende che nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica hanno plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva (circolare n. 139 del 2016) ad esempio es. agenzie, filiali, succursali (Messaggio INPS n. 1118/2020).

Per la causale *"Emergenza COVID-19 d.l.9/2020"* non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 52 settimane

nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS).

Inoltre, non si deve tenere conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento né del limite di 1/3 delle ore lavorabili. Infine, non deve essere valutato il requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro. Il decreto-legge prevede anche che non si applichi il procedimento di comunicazione e consultazione sindacale (articolo 14 del Decreto Legislativo n. 148/2015), né l'accordo aziendale, ove previsto.

Fondo di integrazione salariale

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (articolo 13, comma 4, Decreto Legge n. 9/2020).

Rientrando l'emergenza epidemiologica COVID-19 nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile. Resta fermo che non si dovrà tenere conto in fase istruttoria del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento, né di quello di 1/3 delle ore lavorabili.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS

Le aziende site nei comuni individuati che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (ai sensi dell'art. 13, co. 1, DL n. 9/2020 di cui sopra). La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata (articolo 14, Decreto Legge n. 9/2020). In tali casi, quindi, le aziende che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19, come individuate dall'allegato n. 1, nonché le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, possono richiedere l'integrazione salariale ordinaria con causale *"Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS"*.

Cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati dall'allegato 1, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo

massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (A.N.F). Sono esclusi i datori di lavoro domestico (articolo 15, comma 1, Decreto Legge n. 9/2020). I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse (articolo 15, comma 4, Decreto Legge n. 9/2020).

Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

Al di fuori dei casi prima enunciati, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, nel rispetto dei limiti di spesa previsti (articolo 17, Decreto Legge n. 9/2020). Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

La prestazione, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono esclusi dall'applicazione i datori di lavoro domestico.

I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa stabiliti. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse (articolo 17, comma 4, Decreto Legge n. 9/2020). Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

(TORNA ALL'INDICE)

5) COVID- 19: Sospensione adempimenti e versamenti

Nonostante l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di contenimento per l'emergenza da COVID-19, le disposizioni riguardanti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi, ad oggi, restano indirizzate ai soli contribuenti dei comuni individuati dall'allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, cd. *"zona rossa"*, fatta eccezione per le imprese del settore turistico-alberghiero.

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima il D.m. 24 febbraio 2020 e poi il Decreto Legge n. 9/2020 hanno disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i soggetti dei Comuni rientranti nella cd. *"zona rossa"* di cui all'allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020.

ELENCO COMUNI DELLA "ZONA ROSSA" (allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020)

Regione	Comuni
LOMBARDIA	Comune di Bertonico; Comune di Casalpusterlengo; Comune di Castelgerundo; Comune di Castiglione D'Adda; Comune di Codogno; Comune di Fombio; Comune di Maleo; Comune di San Fiorano; Comune di Somaglia; Comune di Terranova dei Passerini
VENETO	Comune di Vò

Con successivi provvedimenti (Dpcm 8 marzo 2020, Dpcm 9 marzo 2020), di volta in volta adottati, il Governo ha modificato i confini delle aree sottoposte a misure di contenimento eliminando di fatto la *"zona rossa"*, fino all'estensione dell'emergenza all'intero territorio nazionale. Contestualmente è stata disposta l'inefficacia dei provvedimenti pregressi richiamati dalle norme di sospensione degli adempimenti, segnatamente il Dpcm 23 febbraio 2020, Dpcm 1° marzo 2020, Dpcm 4 marzo 2020, senza peraltro prevedere espressamente l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di sospensione degli adempimenti stessi.

Pertanto, secondo le disposizioni del D.L. n. 9/2020, attualmente in vigore, devono ritenersi sospesi gli adempimenti ed i versamenti tributari, contributivi e assicurativi in favore dei soggetti residenti nella cd. *"zona rossa"*. In particolare, per quanto concerne gli adempimenti fiscali:

a) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del Decreto Legge n. 78 del 2010, scadenti nel periodo compreso dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nella *"zona rossa"*. Non si procede al rimborso di quanto già versato;
b) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del Decreto Legge n. 78 del 2010, scadenti nel periodo compreso dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nella *"zona rossa"*. Non si procede al rimborso di quanto già versato;
c) è sospeso l'obbligo di operare le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente), 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e 29 del DPR n. 600 del 1973 (Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato), per il periodo di sospensione dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, da parte dei sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nella *"zona rossa"*. Non si procede al rimborso di quanto già versato;
d) sono sospesi gli adempimenti ed i versamenti scadenti nel periodo compreso dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 verso le amministrazioni pubbliche, effettuati o a carico di professionisti, consulenti e CAF che abbiano sede o operino nei comuni della "zona rossa", anche per conto di aziende e clienti non operanti nella *"zona rossa"*, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni della *"zona rossa"* rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale (articolo 3 del Decreto Legge n. 9 del 2020);
e) con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del Decreto Legge n. 78 del 2010, nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nella *"zona rossa"*. Non si procede al rimborso di quanto già versato (articolo 2 del Decreto Legge n. 9 del 2020);
f) sono sospesi i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi in materia doganale di cui all'articolo 9, comma da 3-bis a 3-sexies, del Decreto Legge n. 16 del 2012, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali di cui al R.d. n. 639 del 1910, nonché agli atti degli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160 del 2019, nei confronti dei contribuenti, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza/sede legale ovvero la sede operativa nella *"zona rossa"*. Non si procede al rimborso di quanto già versato (articolo 2, Decreto Legge n. 9 del 2020).

Sempre con riferimento ai comuni della *"zona rossa"* il Decreto Legge n. 9/2020 (articolo 2) ha disposto il differimento al 31 maggio 2020 dei versamenti relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio delle cartelle in scadenza il 28 febbraio 2020.

Per quanto concerne gli aspetti contributivi, è concessa la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni della "zona rossa". (Circolare INPS n. 37 del 12 marzo 2020). Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono:

- i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall'Istituto. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell'arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall'emergenza epidemiologica indicate nell'allegato 1 al Dpcm 1 marzo 2020. Per le aziende multilocalizzate la sospensione riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori di cui al predetto allegato. Per tali posizioni contributive sarà attribuito il codice di autorizzazione *"7H"*, che assume il nuovo significato di *"Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5".*

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro (messaggio INPS n. 23735/2007).

È sospesa anche la trasmissione della denuncia UNIEMENS. Nell'ipotesi di azienda con un'unica matricola o autorizzata all'accentramento contributivo, ma avente sedi operative sia nei comuni soggetti alla sospensione che al di fuori delle predette aree, la denuncia Uniemens deve essere compilata in maniera completa, denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall'evento in trattazione sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori. Nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale andrà esposto l'importo dei contributi sospesi con le causali *"N966"*, avente il significato di *"sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, art. 5"* relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l'elemento <TrattQuotaLav> dovrà essere valorizzato con *"S"*. Pertanto, nel caso di aziende con unica matricola e più unità produttive – all'interno ed al di fuori dei territori colpiti dall'evento di cui si tratta – permane l'obbligo di trasmissione della denuncia UNIEMENS, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree sopra indicate.

Per i professionisti e committenti iscritti alla gestione separata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 24: *"sospensione contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 5. Validità dal 23 febbraio al 30 aprile 2020".*

I versamenti e gli adempimenti sospesi verranno ripresi a far data dal 1° maggio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi e potrà avvenire mediante rateizzazione con un massimo di cinque rate mensili di pari importo. In proposito verranno fornite successive istruzioni.

La sospensione degli adempimenti coinvolge anche la presentazione della denuncia retributiva - Autoliquidazione INAIL, scaduta in data 2 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9. I soggetti assicuranti che non hanno trasmesso la dichiarazione delle retribuzioni entro il 2 marzo 2020 possono quindi usufruire della sospensione degli adempimenti di cui all'articolo 5, se titolari di una posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020. A tal fine gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020 tramite pec alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato 1 alla circolare INAIL 11 marzo 2020, n. 7, e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile sul sito istituzionale www.inail.it - servizi online - autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.

La sospensione si applica anche alla presentazione delle domande di riduzione del tasso medio per prevenzione per l'anno 2020. I soggetti assicuranti che non hanno presentato la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione entro il 2 marzo 2020 possono quindi usufruire della sospensione dei termini prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, fino al 30 aprile se gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati realizzati nell'anno 2019, con riferimento a una posizione assicurativa attiva nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

Per quanto riguarda le rateazioni ordinarie INAIL rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente nel periodo dal 23 febbraio 2020 ovvero dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30 aprile 2020.

GIORNALISTI

I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPGI (INPGI - Circolare 06 marzo 2020, n. 5), il cui pagamento viene sospeso, sono quelli con scadenza legale di versamento nel periodo: 23 febbraio 2020 - 30 aprile 2020.

I soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che possono usufruire della sospensione contributiva, sono:

- i datori di lavoro;
- i committenti, con giornalisti iscritti alla gestione separata di cui al Decreto Legislativo n. 103/96;

- i giornalisti liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui al Decreto Legislativo n. 103/96.

Il datore di lavoro e/o il committente che intende usufruire della sospensione contributiva, deve sospendere sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.

I datori di lavoro, i committenti ed i giornalisti che intendano usufruire della sospensione del versamento dei contributi devono, necessariamente, presentare apposita istanza all'INPGI, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.

AGROTECNICI E PERITI AGRARI

La sospensione è stata prevista anche per i contributi e gli adempimenti ENPAIA (ENPAIA - Comunicato 06 marzo 2020), in scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, di aziende, Consorzi di Bonifica e professionisti Agrotecnici e Periti Agrari iscritti ad Enpaia aventi residenza, sede legale e/o operativa nei comuni in *"zona rossa"*. I successivi adempimenti dovranno avvenire entro un mese dal termine del periodo di sospensione (quindi entro il 31 maggio) senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.

SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO

I limiti della sospensione circoscritta alla *"zona rossa"* non si applicano con riferimento alle imprese del settore turistico-alberghiero. Infatti, l'articolo 8 del Decreto Legge n. 9/2020 stabilisce che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi fino al 30 aprile 2020:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti suindicati devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
Quindi, per le imprese del settore turistico-alberghiero può ritenersi efficace sull'intero territorio nazionale, nei termini anzidetti, la sospensione dei versamenti di ritenute, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi. Per quanto riguarda gli aspetti contributivi l'INPS chiarisce (Circolare n. 37 del 12 marzo 2020) che la sospensione è concessa su tutto il territorio nazionale alle attività produttive rientranti nei settori del turismo, delle imprese ricettive, delle agenzia di viaggio, del turismo e nei confronti dei tour operator regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020. I contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto, sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale decorrente dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro privati;
- i lavoratori autonomi (commercianti);
- i committenti obbligati alla Gestione separata.

Le posizioni contributive delle aziende che operano con il sistema UNIEMENS saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione *"7L"*, che assume il significato di *"Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n 9/2020, Art. 8"*. La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro (messaggio INPS n. 23735/2007). Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice *"N967"*, avente il significato di *"sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 8"*, e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito in favore dell'INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero ad un credito azienda o un saldo a zero.

Per i professionisti e committenti iscritti alla gestione separata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 25: *"sospensione contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020".* Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell'Istituto.

I versamenti e gli adempimenti sospesi verranno ripresi a far data dal 1° maggio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi e potrà avvenire mediante rateizzazione con un massimo di cinque rate mensili di pari importo. L'INPS si è riservata di fornire successivamente le istruzioni in merito. La sospensione degli adempimenti coinvolge anche la presentazione della denuncia retributiva - Autoliquidazione INAIL, scaduta il 2 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. I soggetti assicuranti che non hanno trasmesso la dichiarazione delle retribuzioni entro il 2 marzo 2020 possono quindi usufruire della sospensione degli adempimenti di cui all'articolo 5, se titolari di una posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020. A tal fine gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020 tramite pec alla Sede INAIL competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato 1 alla circolare INAIL 11 marzo 2020, n. 7, e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile sul sito istituzionale www.inail.it -servizi online-autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.

La sospensione si applica anche alla presentazione delle domande di riduzione del tasso medio per prevenzione per l'anno 2020. I soggetti assicuranti che non hanno presentato la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione entro il 2 marzo 2020 possono quindi

usufruire della sospensione dei termini prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, fino al 30 aprile se gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati realizzati nell'anno 2019, con riferimento alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e di tour operator, se titolari di una posizione assicurativa territoriale attiva nel territorio dello Stato. Per quanto riguarda le rateazioni ordinarie rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente nel periodo dal 23 febbraio 2020 ovvero dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30 aprile 2020. La sospensione si applica alle imprese la cui attività economica è classificata con uno dei seguenti codici Ateco 2007, la cui lista è stata sottoposta al predetto dicastero:

- 55.10.00 Alberghi;
- 55.20.10 Villaggi turistici;
- 55.20.20 Ostelli della gioventù;
- 55.20.30 Rifugi di montagna;
- 55.20.40 Colonie marine e montane;
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (Gli oneri dovuti all'INAIL per le attività di agriturismo, disciplinata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 è esercitata dagli imprenditori agricoli, sempre che le attività di ricezione e ospitalità siano complementari e connesse a quella agricola principale, e quindi gli oneri per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono riscossi dall'INPS insieme ai contributi);
- 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
- 55.90.10 Gestione di vagoni letto;
- 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
- 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio;
- 79.12.00 Attività dei tour operator;
- 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
- 93.19.92 Attività delle guide alpine.

AZIENDE AGRICOLE

Per quanto riguarda le imprese del settore agricolo l'INPS chiarisce (Circolare n. 37 del 12 marzo 2020) che:

- per le aziende assuntrici di manodopera operanti nei comuni della cd. *"zona rossa"* di cui all'allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, la sospensione riguarda la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera relativi ai periodi retributivi del primo trimestre 2020 e i versamenti con scadenza 16 marzo 2020, relativi al 3° trimestre 2019;
- la sospensione opera altresì per i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell'Istituto. Per le aziende autorizzate all'accentramento contributivo con posizioni attive nei comuni della cd. *"zona rossa"* di cui all'allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, la sospensione riguarda il solo versamento della contribuzione, fermo restando l'invio completo delle denunce di manodopera.
- per i lavoratori agricolo autonomi e dei concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare operanti nei comuni della cd. *"zona rossa"* di cui

all'allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, la sospensione riguarda esclusivamente i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell'Istituto.

I versamenti e gli adempimenti sospesi verranno ripresi a far data dal 1° maggio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi e potrà avvenire mediante rateizzazione con un massimo di cinque rate mensili di pari importo. L'INPS si è riservata di fornire successivamente le istruzioni in merito.

DATORI DI LAVORO DOMESTICO

Per i datori di lavoro domestico operanti nei comuni della cd. *"zona rossa"* di cui all'allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, ricade nel periodo di sospensione il pagamento dei contributi relativo al primo trimestre 2020. La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento *"entro 30 giorni dal ricevimento"*. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 30/4/2020. (Circolare n. 37 del 12 marzo 2020).

I versamenti e gli adempimenti sospesi verranno ripresi a far data dal 1° maggio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi e potrà avvenire mediante rateizzazione con un massimo di cinque rate mensili di pari importo. L'INPS si è riservata di fornire successivamente le istruzioni in merito.

(TORNA ALL'INDICE)

6) Coronavirus: permessi Legge 104 estesi a 15 giorni - Il decreto *"Cura Italia"* appena approvato estende la possibilità di fruire dei permessi Legge 104 da 3 a 15 giorni per i mesi di marzo e aprile

I permessi di cui alla Legge 104 sono estesi a 15 giorni anziché tre così come i congedi speciali per alcune malattie. Queste sono alcune delle misure contenute nel Decreto *"Cura Italia"* approvato dal Consiglio dei Ministri. In pratica, il decreto incrementa il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di ulteriori 12 giornate (nei mesi di marzo e aprile 2020) portandoli in totale a 15 giorni.

Sono confermate anche misure come il cosiddetto *"reddito di cittadinanza"*, la Naspi o altri sostegni al reddito.

(TORNA ALL'INDICE)

Gli approfondimenti della Rassegna sindacale e previdenziale

Coronavirus: sintetico esame di tutti i provvedimenti del Governo

I primi *provvedimenti in materia* risalgono a circa due mesi fa, ovvero al 30 gennaio 2020 quando, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell'OMS, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte confermava i primi due casi di contagio riscontrati in Italia (due turisti cinesi, immediatamente ricoverati presso l'Istituto Spallanzani di Roma).

Di seguito, venivano sospesi tutti i voli da e per la Cina, venivano stanziati dal Consiglio dei Ministri i fondi necessari a dare attuazione alle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione dell'OMS e deliberato lo stato d'emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l'emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile (dichiarazione, peraltro, assai poco pubblicizzata).

In quel periodo, lo sforzo dell'esecutivo è stato per lo più di tipo cautelativo, stante la crescita del livello di diffusione del Coronavirus in Cina, per scongiurare, o comunque ridurre il possibile rischio di una sua propagazione in Italia.

Il 23 febbraio 2020, a seguito dei primi focolai registratisi in Lombardia e Veneto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 6/2020, poi convertito in legge dalla Legge n. 13/2020.

Il testo ha previsto che, nei comuni o nelle aree nei quali era risultata positiva almeno una persona per la quale non era nota la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi fosse un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti fossero tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure erano incluse, venivano previste, ad esempio: il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all'area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi, riunioni in luogo pubblico o privato, servizi educativi, scuole e viaggi di istruzione, apertura dei musei, procedure concorsuali e molte altre.

Il citato decreto ha dato il via libera anche all'adozione di tutti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per attuare misure di contenimento in caso di interventi riguardanti più regioni.

Nella stessa serata è stato firmato dal Presidente Conte il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, provvedimento di attuazione rivolto ai Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

Il 24 febbraio il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha poi firmato il decreto ministeriale che è intervenuto sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza dal virus Covid-19.

Il 25 febbraio è stato firmato un nuovo D.P.C.M. che ha introdotto misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo. Il 1° marzo, sempre in attuazione del Decreto Legge n. 6/2020, il Presidente Conte ha adottato un decreto volto a recepire e prorogare alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a introdurne ulteriori volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi.

Il testo ha distinto le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento, in primis quelle applicabili ai Comuni c.d. della *"zona rossa"*, a seguire le altre applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona e poi sul tutto il territorio nazionale.

Con l'entrata in vigore di questo D.P.C.M., è cessata la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del Decreto Legge n. 6/2020.

Nel pomeriggio del 4 marzo 2020, il Presidente Conte e il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, hanno annunciato la sospensione in tutta Italia delle attività didattiche negli istituti scolastici e nelle università dal 5 al 15 marzo al fine di contenere il contagio epidemico.

Il relativo Dpcm recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 è stato firmato in serata.

Il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, a seguito del quale hanno cessato di produrre effetti i decreto del 1° e del 4 marzo 2020, ha previsto la creazione di un'area unica, comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province (cinque dell'Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tre del Veneto e una delle Marche).

Nell'ambito di tale area è stata prevista l'applicazione di misure rafforzate di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi ultimi giorni. Il decreto ha anche previsto la rideterminazione delle misure di contrasto dell'epidemia, soggette a uniforme applicazione sul resto del territorio nazionale.

Il decreto dell'8 marzo rimane un provvedimento di riferimento in relazione all'attuale situazione italiana. A seguito del D.P.C.M. 9 marzo 2020, infatti, tutta l'Italia è diventata *"zona rossa"* e al tutto il territorio nazionale sono state estese le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (tra cui divieto di spostamento e sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché Università e AFAM).

È stato previsto, inoltre, il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

L'ultimo D.P.C.M., in linea temporale, risale all'11 marzo 2020 e ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, a eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Le disposizioni hanno effetto dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Con l'entrata in vigore del decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui ai decreti dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020.

Il 28 febbraio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 9/2020 recante *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".* Le disposizioni hanno assicurato un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che hanno affrontato problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese. Tra le novità emergono:

- la sospensione dei termini per versamenti, di pagamento contributi e mutui e altri adempimenti tributari per gli abitanti della (ormai ex) *"zona rossa"*;
- le misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella *"zona rossa"*;
- le misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria;
- misure a sostegno del settore turistico, tra cui sospensione per strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

Anche per regolamentare il settore giustizia è intervenuto un apposito provvedimento al fine di assicurarne continuità ed efficienza, fermo quanto già previsto dal Decreto Legge n. 6/2020. Nel dettaglio, il Decreto Legge n. 11/2020 ha introdotto misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il provvedimento, che si applica agli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale, fa salve le previsioni del precedente Decreto Legge n. 9/2020, relative a specifici circondari di tribunale. Inoltre, rinvia le udienze nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, e sospende i termini processuali dal 9 al 22 marzo 2020 (salvo alcune eccezioni puntualmente indicate).

Il testo ha imposto l'adozione di misure organizzative, che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze, volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari dal 23 marzo al 31 maggio 2020. Apposite misure sono state dettate in materia di giustizia amministrativa (es. rinvio delle udienze pubbliche e camerali a data successiva al 22 marzo 2020), nonché per le attività della Corte dei conti.

Per quanto riguarda le norme in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), l'obiettivo è quello di rafforzare la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute, attraverso l'incremento delle risorse umane e strumentali.

Il 16 marzo 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto denominato *"Cura Italia"*, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia.

Il decreto, n. 18/2020 in vigore dal 17 marzo 2020, interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d'urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall'epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti.

(TORNA ALL'INDICE)